

UFFICIO NAZIONALE  
PER I PROBLEMI GIURIDICI

Prot. N. 299/2010/UPG

Roma, 23 novembre 2010

**Annotazione nell'atto di matrimonio della scelta del regime applicabile ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 218.**

L'articolo 8, n. 1, dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato Lateranense, sottoscritto dalla Santa Sede e dalla Repubblica Italiana il 18 febbraio 1984, stabilisce che nell'atto di matrimonio, contratto secondo le norme del diritto canonico e destinato a conseguire gli effetti civili, «potranno essere inserite le dichiarazioni dei coniugi consentite secondo la legge civile» (cfr anche il *Decreto generale sul matrimonio canonico*, promulgato dalla Conferenza Episcopale Italiana il 5 novembre 1990, n. 25).

L'articolo 30, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 218, recante "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato", dispone: «I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali. I coniugi possono tuttavia convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato di cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede».

La scelta del regime patrimoniale, nella fattispecie succitata, rientra fra le dichiarazioni che possono essere annotate nell'atto di matrimonio, ai sensi dell'articolo 69, comma 1, lettera b, del "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

**Da ciò consegue che, limitatamente alla fattispecie di matrimonio canonico con effetti civili nel quale almeno uno degli sposi sia cittadino straniero o risieda all'estero, in calce all'atto di matrimonio può essere apposta la seguente dichiarazione:**

«*Gli sposi, alla presenza dei testimoni sopraindicati, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 218, dichiarano che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge \_\_\_\_\_*» [indicare il nome dello Stato scelto, del quale almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede, solo se diverso dall'Italia].

Tale dichiarazione deve essere sottoscritta dagli sposi, dai testimoni e dal ministro di culto che assiste al matrimonio. Qualora lo sposo (la sposa) sia minorenne, si richiede inoltre la firma dei genitori. La dichiarazione deve essere apposta negli stessi termini e sottoscritta dalle stesse persone anche nel secondo originale dell'atto di matrimonio, da trasmettere all'ufficiale dello stato civile per la trascrizione agli effetti civili.

La dichiarazione, conforme al numero 184 delle formule per la redazione degli atti dello stato civile stabilite nell'allegato A al decreto del Ministero dell'interno 5 aprile 2002, può essere apposta in calce agli atti di matrimonio attualmente in uso (cfr Moduli XV e XVI).

Nei nuovi stampati, dovranno essere aggiornati i formulari per l'annotazione delle dichiarazioni dei coniugi consentite secondo la legge civile (cfr allegati). Mentre i moduli I (nella sezione "Altri adempimenti") e XVI (nella nota 1) sono stati oggetto di lievi modifiche, il modulo XV è stato completamente rivisto nella seconda parte e nelle note per recepire le dichiarazioni sui rapporti patrimoniali previste dall'articolo 30, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 218.

La presente nota è conforme alla circolare del Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, 15 marzo 2010, n. 0003274.



Mons. Adolfo Zambon  
Direttore